



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali per le quali siano state accertate le circostanze previste e disciplinate dall'articolo 2490, comma 6, c.c.

VISTO l'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07.12.1995, n. 581, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

CONSIDERATO che il sistema pubblicitario attuato tramite il Registro Imprese è basato sulla tipicità degli atti e dei fatti da iscrivere e sul relativo obbligo dell'interessato a provvedervi nei casi previsti dalla legge;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha espressamente previsto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

VISTO l'art. 2490 c.c., come introdotto dal predetto D. Lgs. n. 6/2003, che, all'ultimo comma, stabilisce per le società in liquidazione che *"Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c."*;

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore."*;

VISTI i successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo, che stabiliscono rispettivamente che ogni determinazione del Conservatore sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e che contro di essa l'interessato possa ricorrere al Giudice del Registro Imprese entro quindici giorni dalla comunicazione stessa;

RICHIAMATO quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in merito all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando canali telematici ed in particolare dall'art. 6 del medesimo che sancisce il principio in base al quale *"le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente"*;

VISTI l'art. 3-bis, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale che dispone in capo, tra gli altri, ai "soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese", l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali

Il Conservatore del Registro Imprese

delle imprese e dei professionisti, c.d. INI-PEC) e l'art. 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel Registro Imprese il proprio domicilio digitale;

CONSIDERATO che il domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati INI-PEC, diviene il *"mezzo esclusivo di comunicazione e notifica"* (art. 6-bis Codice dell'Amministrazione Digitale) della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che non tutte le società interessate dal presente procedimento sono provviste di domicilio digitale, e che alcune di queste dispongono di domicili digitali assegnati d'ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis, ultimo periodo del D.L. n. 185/2008;

RILEVATO che non è quindi possibile rispettare l'obbligo imposto alla Pubblica Amministrazione dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di comunicare esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);

RITENUTO che la comunicazione a mezzo raccomandata A/R, anche in base alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1, commi 590 ss., le quali impongono che sia revisionata e razionalizzata la spesa corrente, sia da ritenersi eccessivamente onerosa e non coerente con il principio di economicità a cui deve essere improntata l'attività amministrativa;

RITENUTO altresì che la comunicazione tramite raccomandata non soddisfi nemmeno il principio di efficacia dell'attività amministrativa, non assicurando l'effetto sostanziale di informazione agli interessati dell'avvio del procedimento a causa dell'elevata incidenza delle casistiche di irreperibilità, specie in procedimenti, come quello di cui trattasi, relativi a soggetti potenzialmente non più operativi;

VISTO l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito Internet dell'Ente;

VISTO l'art. 1, comma 1 della Legge n. 241/1990 (*"Principi generali dell'attività amministrativa"*), che prevede che *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*;

VISTO l'art. 8 della Legge n. 241/1990 (*"Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento"*), più volte modificato, che al comma 3 prevede che *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

VISTO infine l'art. 21-bis della Legge n. 241/1990 (*"Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati"*), che nuovamente ribadisce *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

Il Conservatore del Registro Imprese

RITENUTO che i succitati articoli consentano di notificare le comunicazioni di avvio dei procedimenti e i relativi provvedimenti amministrativi ad una pluralità di soggetti con modalità più agevoli e meno dispendiose, nel pieno rispetto dei generali principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al richiamato art. 1 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che le disposizioni appena citate siano applicabili ai procedimenti amministrativi che abbiano identico contenuto, pur se riferibili a più imprese che si trovino nelle medesime condizioni di accertata causa di cancellazione d'ufficio;

CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d'ufficio è giustificato, per tutte le società individuate, dal medesimo interesse pubblico e tenuto conto che il procedimento *de quo* muove da cause e utilizza modalità di accertamento comuni a tutti i soggetti coinvolti;

RITENUTO pertanto opportuno e conforme al dettato normativo adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione;

RITENUTO allo stesso modo che anche il provvedimento finale del Conservatore del Registro delle Imprese possa essere di conseguenza unico;

RITENUTO infine, sulla base delle considerazioni richiamate, che la pubblicazione all'Albo Camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, quantificabile in trenta giorni consecutivi, consenta l'ampia diffusione della notizia relativa alla procedura avviata dall'Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

PRESO ATTO che le modalità di comunicazione tramite affissione all'Albo on-line risultano ormai avvalorate anche da diverse pronunce dei giudici del Registro Imprese, incluso quello presso il Tribunale di Vercelli, mutuando quanto già applicato per la cancellazione degli indirizzi PEC non validi, non univoci o non più attivi;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite da Unioncamere a livello nazionale (con la nota prot. n. 16508/U del 24/06/2021) in merito alle modalità operative con le quali porre in atto gli adempimenti legati allo svolgimento dei procedimenti di cancellazione d'ufficio con particolare riguardo alla definizione di criteri e metodologie standard relativi ai "criteri di individuazione delle imprese da cancellare, le modalità di comunicazione alle imprese in formato digitale attraverso la pubblicazione nell'Albo Camerale, le caratteristiche delle iscrizioni da effettuare nel Registro Imprese", che sono state oggetto di analisi da parte di un gruppo di lavoro, coordinato da Unioncamere, con la partecipazione di alcune Camere facenti parte della "task force" del Registro Imprese e di InfoCamere S.c.p.A.;

PRESO ATTO della funzionalità allo svolgimento dei procedimenti di cancellazione massiva del servizio messo a punto da parte di InfoCamere S.c.p.A. sulla scorta di quanto concluso dal gruppo di lavoro citato;

RITENUTO di avvalersi dell'applicativo fornito da InfoCamere S.c.p.A. "Cruscotto Qualità" per estrarre ed elaborare gli elenchi di imprese che potenzialmente rientrano nei parametri di cui alle norme sin qui richiamate ai fini della loro cancellazione dal Registro Imprese, elenchi da integrare opportunamente a seguito di pertinenti segnalazioni provenienti da altri uffici dell'Ente ovvero da terzi;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'ufficio, dalla quale emergono le condizioni per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali di cui all'elenco allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;

Il Conservatore del Registro Imprese

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 2490, comma 6, c.c. e all'art. 40 del D.L. n. 76/2020 - decreto "Semplificazioni", così come richiamati in premessa, mediante pubblicazione del presente atto, unitamente all'elenco delle società coinvolte, all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per trenta giorni consecutivi, nonché tramite messaggio di posta elettronica certificata alle società dotate di domicilio digitale attivo, individuando in tali modalità di comunicazione idonee forme di pubblicità ex art. 8 della Legge n. 241/1990
2. di dare atto che le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra-procedimentale e finale ex art. 21-bis della Legge n. 241/1990;
3. di aprire, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, un protocollo d'ufficio, riportante gli estremi del presente atto, sulla posizione di ciascuna impresa coinvolta al fine di dare massima diffusione alla piena conoscibilità dell'avvio del procedimento e per tutelare i terzi eventualmente interessati;
4. di rafforzare ulteriormente la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avviso da pubblicare sulla homepage del sito camerale;
5. di stabilire che il momento di avvio del procedimento è costituito dalla data di pubblicazione all'Albo camerale on-line del presente atto;
6. di stabilire che la comunicazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento avverrà tramite pubblicazione dello stesso all'Albo camerale on-line per quindici giorni consecutivi.

Avvisa

- che l'eventuale interruzione e la relativa archiviazione del procedimento potrà avvenire esclusivamente effettuando, in alternativa, il deposito dei bilanci di esercizio, ovvero il deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ovvero a seguito di esplicita richiesta, da inoltrare via pec, da parte del liquidatore, in cui siano esposte le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento di cancellazione d'ufficio (ad es. perché vi sono ancora attività/passività da liquidare; perché la società, pur inattiva, è tuttora titolare di quote di partecipazioni in società o di immobili; perché la società è coinvolta in un giudizio pendente ecc.);
- che, in carenza di azioni interruttive, decorso il termine di pubblicazione (trenta giorni) del provvedimento all'Albo camerale on-line, ed il successivo termine di quindici giorni per l'eventuale opposizione al Giudice del Registro delle Imprese, il Conservatore adotterà, con propria determinazione, il provvedimento conclusivo del presente procedimento con il quale verrà ordinata la cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il Conservatore del Registro Imprese

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)